

# Prof senza vincoli di sede

## Il neo assunto che ha figli under 16 può trasferirsi subito

DI ERMINIA ROTA

È prevista per domani, 29 gennaio, la firma del nuovo Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente e Ata per il triennio 2025/28. Il testo, aggiornato rispetto alla bozza del 4 dicembre, introduce importanti novità, tra cui deroghe significative al vincolo triennale per i docenti con figli minori di 16 anni (fino a scorso anno era 12 anni) o genitori ultrasessantacinquenni, oltre a nuovi punteggi per tutor, orientatori e continuità. Le trattative avevano prodotto risultati sul fronte delle precedenze, come già anticipato da *ItaliaOggi* fin da novembre, poi si sono fermate in attesa di decisioni politiche e sulle questioni più delicate.

**La struttura del testo**, decisamente più comprensibile, tiene distinte le diverse figure professionali, docenti e Ata, e include aggiornamenti normativi intervenuti tra il 2022 e il 2025, ampliando le possibilità di mobilità professionale e rafforzando le tutele per il personale in situazioni particolari. Un contratto che lascia intravedere qualche possibilità di cambiamento in vista del prossimo Contratto collettivo nazionale di comparto. Si tratta di un accordo che, se domani sarà confermato, amplia le tutele per il personale scolastico e apre a nuove possibilità di trasferimento.

### Deroghe al vincolo triennale

I docenti con figli minori di 16 anni, inclusi i genitori adottivi o affidatari, potranno beneficiare della deroga fino a quando il figlio non raggiungerà la maggiore età. Anche i docenti con genitori ultrasessantacinquenni avranno diritto alla deroga, purché il genitore compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda di mobilità. Per poter accedere a queste agevolazioni, sarà però necessario che la residenza del familiare sia effettiva e regolarmente registrata all'anagrafe da almeno tre mesi prima della pubblicazione della prossima Ordinanza ministeriale sulla mobilità.

#### Vincoli

I vincoli triennali sulla mobilità continuano a rappresentare un limite per molti docenti, ma le recen-

ti deroghe introdotte offrono maggiori possibilità di movimento per alcuni casi specifici. Di seguito, una panoramica delle regole attuali e delle eccezioni.

### Neo-immessi in ruolo

I docenti assunti a tempo indeterminato a partire dall'anno scolastico 2023/2024 sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, presso la stessa tipologia di posto e classe di concorso, per un periodo minimo di tre anni, incluso l'anno di prova. Tuttavia, accogliendo una proposta sindacale, il calcolo del triennio tiene conto degli anni di servizio svolti in utilizzazione o assegnazione provvisoria, delle supplenze conferite ai sensi dell'articolo 47 del Ccnl del 18 gennaio 2024, dell'anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e degli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito o svolto con esito negativo.

### Docenti vincolati

Restano soggetti al vincolo i docenti con titolarità ottenuta tramite domanda puntuale, i docenti non abilitati vincitori del concorso PNRR (D.M. 205/2023), che otterranno la sede definitiva solo dopo le operazioni di mobilità. I docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato dopo la scadenza delle domande di mobilità avranno cinque giorni di tempo dalla nomina per partecipare alla mobilità, purché avvenga entro i termini che saranno previsti dalla prossima ordinanza ministeriale.

### Esclusioni

Sono esclusi dal vincolo i docenti beneficiari di precedenze, se la titolarità è stata ottenuta in una scuola fuori dal comune o distretto sub-comunale dove si applica la precedenza e i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

### Docenti a tempo

Per i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall'anno scolastico 2023/2024, resta la possibilità dell'assegnazione provvisoria e della supplenza annuale ex articolo 47 del Ccnl, il vincolo triennale prevede ancora che possano presentare domanda di mobilità solo dopo tre anni scolastici di servizio presso l'istituzione scolastica in cui hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova. Solo in caso di sovrannumero o esubero, è prevista una deroga. Anche per questa categoria, il calcolo del triennio include l'anno di servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, dopo il superamento dell'anno di prova, e gli anni di servizio effettivo presso la scuola di titolarità, escludendo le supplenze non previste per questa categoria.

### Precedenze assolute

Vengono mantenute, indipendentemente dalla provenienza del docente, comune o provincia, le precedenze assolute nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale al personale non vedente, ai sen-

si dell'art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120 e al personale emodializzato, ai sensi dell'art. 61 della Legge 270/82. Queste precedenze devono essere rispettate in tutte le operazioni di mobilità, garantendo così una tutela speciale per il personale con gravi condizioni di salute.

### Disabilità e caregiver

Sono stati introdotti criteri più dettagliati per il personale scolastico con disabilità e per i caregiver, specificando le categorie e le priorità previste. Le nuove regole ampliano le precedenze per disabili e caregiver, includendo più categorie e stabilendo una gerarchia chiara basata su parentela o convivenza che arriva fino ai parenti e agli affini fino al terzo grado.

### Educazione motoria

Viene chiarito che i trasferimenti per i posti di educazione motoria della Primaria richiedono i requisiti della mobilità professionale non sono semplici trasferimenti. Occorre sempre il possesso della specifica abilitazione e il superamento del concorso ordinario per l'ambito richiesto.

### Tutor, orientatori

Altra novità del contratto riguarda il nuovo punteggio di 3 punti, prima non previsto, per i tutor e gli orientatori previsti dalla direttiva 11 del 2023 del Ministro dell'istruzione, **Giuseppe Valditara**. Inoltre, al docente che ga-

rantirà la continuità prestando servizio di ruolo dall'anno scolastico 2023/24, senza interruzione e per tre anni scolastici, in una scuola di titolarità appartenente ad aree a forte rischio di abbandono sarà attribuito un punteggio aggiuntivo di 3 punti. Anche su questo i sindacati hanno ottenuto un forte ribasso del punteggio proposto inizialmente.

### Titoli di servizio

La tabella nuova A che indica la valutazione dei titoli valida per calcolare i punteggi per i trasferimenti a domanda e d'ufficio attribuirà, solo per i trasferimenti d'ufficio, per ogni anno di servizio preruolo, in ogni ordine di scuola, non più 3 punti ma 4 nel 2025, 5 nel 2026 e 6 nel 2027, con analogo punteggio aumentato per chi ha lavorato nelle piccole isole. Viene raddoppiato il punteggio per la continuità di servizio e incrementato di un punto il punteggio di chi ha figli.

La mobilità avverrà su posti vacanti e disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia e le sue modalità di applicazione saranno definite, come da prassi, da un'ordinanza ministeriale di prossima emanazione.

### Posti di sostegno

Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, ma privo del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune, non può presentare domanda di mobilità territoriale per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune. I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. I posti di sostegno possono essere assegnati solo a docenti in possesso del titolo di specializzazione richiesto. E quindi possibile richiedere il passaggio di ruolo su sostegno senza abilitazione sulla materia del grado richiesto, ma solo se si possiede la specializzazione sul sostegno per un altro grado.

## Più spazio ai trasferimenti nella terza fase

DI ERMINIA ROTA

Nel contesto della mobilità del personale docente, la terza fase riguarda generalmente i movimenti interprovinciali e i passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali, che permettono ai docenti di trasferirsi da una provincia a un'altra o di cambiare ruolo e cattedra in una provincia diversa da quella di titolarità. Le regole relative alla mobilità del personale docente nella terza fase questa volta si concentrano sulla ripartizione delle disponibilità, sulle priorità e sulle modalità di calcolo dei contingenti. Nel triennio di validità del contratto, il 50% delle disponibilità per la mobilità del personale docente viene suddiviso come segue: 25% destinato alla mobilità territoriale (trasferimenti tra scuole o province) e 25% destinato alla mobilità professionale (passaggi di cattedra o di ruolo).

Nel caso in cui il calcolo delle disponibilità generi un numero dispari di posti, il posto "in più" viene assegnato ad anni alterni tra operazioni di mobilità (trasferimenti e passaggi) e immissioni in ruolo (nuove assunzioni). Il criterio per l'anno in corso è il seguente: il posto dispari è destinato alle operazioni di mobilità. Il contingente di posti disponibili viene calcolato applicando le aliquote previste, con le seguenti regole di arrotondamento: il resto decimale più alto viene arrotondato all'unità successiva, ove possibile, se il calcolo genera un valore decimale pari a 0,5, questo viene approssimato all'unità superiore a favore della mobilità territoriale. Se il calcolo del 25% per la mobilità territoriale dà come risultato 12,5 posti, questi saranno arrotondati a 13 posti per favorire i trasferimenti.